

COMUNE DI DUEVILLE

- Provincia di Vicenza -

REGOLAMENTO CONSULTA ASSISTENZA

*Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 112 del 18/10/1983
modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 28/09/1999 e con
deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 27/11/2014*

Art. 1

Al fine di permettere una più diretta partecipazione ed un apporto più continuo dei gruppi consiliari alla elaborazione degli atti del Consiglio e della Giunta, è istituita una Consulta per i problemi socio-sanitari.

Art. 2 – Formazione della Consulta

La Consulta è composta dal competente assessore e da 11 membri, consiglieri e non, nominati dal Consiglio, 7 su designazione della maggioranza e 4 su designazione della minoranza.

Art. 3 - Presidente

La Consulta è presieduta di diritto dal componente assessore. Alla prima seduta la Consulta elegge un Vice Presidente e un Segretario.

Art. 4 – Convocazione

La Consulta tiene riunioni ordinarie almeno due volte l'anno. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati con almeno sette giorni liberi di anticipo a mezzo posta o al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicato dal componente della Consulta medesima.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno 5 membri.

Riunioni straordinarie possono essere convocate dal Presidente anche su richiesta di almeno 3 componenti.

Su richiesta della Consulta possono partecipare funzionari del Comune o di altri enti collegati, esperti nella specifica materia.

Art. 5 - Verbale

Dei lavori della seduta si tiene verbale riassuntivo redatto dal Segretario.

Detto verbale viene letto nella riunione successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-

Nel caso che la Consulta proceda a votazione, questa dovrà essere pubblica e dal verbale dovrà risultare come ogni votante, nominalmente, avrà votato sull'oggetto posto ai voti.

Art. 6 – Attribuzioni e compiti della Consulta.

La Consulta ha il compito di indagare sulle situazioni socio-ambientali, di studiare i problemi inerenti i settori sociali e sanitari, di elaborare parerei e formulare proposte tendenti alla migliore risoluzione di quanto emerso nel lavoro sopracitato purché interessino direttamente o indirettamente l'Amministrazione comunale.

Art. 7 – Durata e decadenza

La Consulta decade alla fine dell'Amministrazione che l'ha eletta.

I componenti che restano assenti per tre sedute consecutiva senza addurre legittimo impedimento decadono con provvedimento consiliare.

In tal caso il Consiglio provvede alla sostituzione con le forme previste dall'art. 2.